

mento fino a ridurlo grandemente ed a farlo scomparire del tutto.

Infatti il capoverso prescrive che la somma complessiva tra questi stanziamenti e gli altri che debbono o potranno aver luogo nei futuri bilanci 1918-19 e 1923-24, non potrà eccedere la somma iscritta nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-18.

È chiaro, quindi, che il detto stanziamento, quasi consolidato in tredici milioni, per potere comprendere la nuova autorizzazione o dovrà ridurre altri stanziamenti, ovvero non potrà contenere il nuovo. In altri termini, invece di vedere aumentare gli stanziamenti oltre la somma consolidata di 12 milioni, a 15, 16 e più milioni, noi riconfermiamo il limite, da non oltrepassarsi, di 13 milioni.

Questo danno è enorme, perchè, pur restando l'autorizzazione, non potrà così presto tradursi in pratica, in modo che non avremo pronte somme per intensificare i lavori immediatamente dopo la guerra, come è nell'intendimento lodevole dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Prego perciò di accettare la soppressione, che io ho proposto, e che, mentre non pregiudica in alcun modo, assicura e garantisce l'esecuzione pronta di questa legge. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Insomma, l'onorevole Renda non vorrebbe quella limitazione. Tutto il suo discorso sta lì. *(Si ride)*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BONOMI IVANOE, *ministro dei lavori pubblici*. Io vorrei pregare l'onorevole Renda di non insistere nel suo emendamento, perchè non ha nessuna ragione di essere e glielo spiego subito.

Io ho assistito a tutte le fasi della formazione della legge, e quindi posso dare

il più pieno e sicuro affidamento che, per accordi intervenuti col Tesoro, rimarranno intatte le somme stanziare dalla legge precedente per le Calabrie. A quelle somme che nessuno vuol togliere o diminuire, si aggiungeranno queste nuove somme, così come sono indicate dall'articolo 3. Sol tanto la somma complessiva da inserirsi nella parte straordinaria effettiva di tutto il bilancio dei lavori pubblici non dovrà superare quella inserita nell'esercizio del 1917-18, cioè si stabilisce una norma di consolidamento a tutta la parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Una volta il consolidamento si concretava nella cifra massima di cento milioni, oggi invece questo consolidamento non c'è, ma si è assunto come misura di questo nuovo consolidamento la cifra risultante dallo stato di previsione 1917-18, cifra che, lo ripeto per l'onorevole Renda, riguarda tutta la somma complessiva da inserirsi nella parte straordinaria effettiva del bilancio dei lavori pubblici.

Con queste dichiarazioni credo che l'onorevole Renda possa essere tranquillo nell'accogliere l'articolo 3 come è stato proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Renda insiste nel suo emendamento?

RENDA. Non vi insisto nella speranza che alla differenza della somma sarà provveduto con altri fondi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3.

*(È approvato)*.

#### Art. 4.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-17 saranno portate le variazioni di cui alla tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella.